



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione **Nr. 46**
data **29-12-2021**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
F. to RUGOLO GINO

SEGRETARIO INCARICATO
F.to Zen Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 18 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 11-01-2022

**F.TO L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO INCARICATO
F.to Zen Giorgio

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale ai sensi degli artt. 22 e 23ter, comma 3 del D.L. 7 Marzo 2005, numero 42 ad uso amministrativo.

Cavaso del Tomba,

IL SEGRETARIO INCARICATO
Zen Giorgio

L'anno **duemilaventuno**, addì **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 19:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stato convocato il Consiglio Comunale.
Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

RUGOLO GINO	Presente
DIOMEDES CARLO	Presente
CECCATO LORIS	Presente
PIANEZZOLA MARCO	Presente
CORTESIA MICHELE	Presente
DAL BON DARIO	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
CECCATO MARIA	Presente
SCRIMINICH GIUSEPPE	Assente
DAMINI MASSIMO	Assente
MARIN PATRIZIO	Assente

Con la partecipazione del **SEGRETARIO INCARICATO, Zen Giorgio.**

Il Sig. **RUGOLO GINO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Il **SINDACO** invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020 è stata approvata la ricognizione ordinaria delle società partecipate alla data del 31 dicembre 2019;
- con la stessa deliberazioni consiliari erano state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare ovvero che dovevano essere oggetto di processi di razionalizzazione, nel rispetto di quanto stabilito dal suindicato Testo Unico;
- l'esito delle ricognizioni di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it/>).

RILEVATO che per effetto dell'art. 20 T.U.S.P., entro il 31/12/2021 il Comune di Cavaso del Tomba deve provvedere alla razionalizzazione periodica delle Società dallo stesso possedute alla data del 31/12/2020;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti

- categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che in caso di mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

VISTE pertanto le risultanze degli atti istruttori compiuti dai servizi comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, societario, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, direttamente e indirettamente;

VISTO la nota prot. n. 421 del 16 dicembre 2020 del GAL dell'Altamarca Trevigiana con la quale comunica che, ai sensi dell'art. 1, comma 724, che ha modificato l'articolo 26 del D.Lgs. 175/2016 sono esclusi dall'obbligo di razionalizzazione periodica, ex articolo 20 del d.lgs. 175/2016, le società costituite dai Gruppi di Azione Locale (Gal), dai Gruppi di Azione Locale LEADER e dai Gruppi di azione locale nel settore della pesca;

PRESO ATTO che, in riferimento alle Società direttamente partecipate dal Comune di Cavaso del Tomba:

ASCO HOLDING SPA:

- a) fornisce agli enti un fondamentale supporto tecnico in attività di elevata complessità, quali le scelte di indirizzo strategico da adottare attraverso la società capogruppo per lo sviluppo della *governance* delle società controllate, in particolare della società Ascopiave SpA. Quest'ultima opera nel settore della vendita del gas, dell'energia e nella gestione delle reti del gas. Alla stessa è stata affidata, attraverso la controllata AP RETI SpA, la concessione delle reti del metano nel territorio comunale.
- b) la società ha ora definitivamente approvato, in data 25 ottobre 2019, le modifiche societarie intese ad introdurre nello statuto della società l'individuazione di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari;

- c) le recenti modifiche statutarie ora in vigore consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisorii all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso C.d.A.;
- d) con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio del gruppo Asco Holding, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo il gruppo conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 500 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00). La Società si è dotata dal mese di gennaio 2020 di una struttura organizzativa autonoma composta da n. 5 dipendenti;
- e) non è da trascurare che la società genera costantemente utili che per il comune socio costituiscono un'importante risorsa per l'erogazione di servizi istituzionali e ai fini degli equilibri di bilancio.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL:

- a) esercita attività istituzionale di rilevante e primario interesse per la collettività.
- b) Sono in atto importanti piani di investimenti per il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture di acquedotto - fognature e depurazione. Ciò tramite la partecipata VIVERACQUA che ha consentito di accedere a finanziamenti a lungo termine e all'uopo destinati (operazioni HYDROBOND I e II).
- c) Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 50 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00) e occupando nel 2020 n. 292 dipendenti;
- d) Si precisa che l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di Bacino Veneto Orientale costituito in data 29.5.2013 a seguito di convenzione tra gli enti locali partecipanti, il quale espleta le funzioni di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 conv. in L. 148/2011, tra cui l'affidamento ed il controllo del servizio.

MOBILITA' DI MARCA SPA

- a) Esercita attività strettamente necessaria alle proprie finalità istituzionali nonché di servizio di interesse generale.
- b) Sono già state poste in essere interventi di razionalizzazione tra cui: fusione per incorporazione di CTM Servizi Srl e Marca Riscossioni SpA in Mobilità di Marca SpA che ha prodotto un aumento del capitale sociale fino a Euro 23.269.459,00.
- c) Con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1915 del 28.10.2014, ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 138/2011 è stato riconosciuto "l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana" quale ambito territoriale ottimale e omogeneo di Treviso. Lo stesso espleta le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo. Si è in tal modo adempiuto alle prescrizioni previste dal comma 611 della L. 190/2014 (e ora dal D.Lgs. 175/2016).
- d) Con riferimento ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato, verificati questi rispetto ai dati del bilancio, si conferma il rispetto di entrambe le condizioni previste dall'art. 20 D.Lgs. n. 175/16, avendo la società conseguito un fatturato nell'ultimo triennio di oltre 51 milioni di euro (a fronte di un fatturato medio triennale richiesto di Euro 1.000.000,00) e occupando, nel 2020, 588 dipendenti;

CONSIDERATO inoltre che il comune di Cavaso del Tomba, alla data del 31/12/2020, partecipa anche:

- al Consiglio di Bacino Veneto Orientale non compreso nella presente ricognizione. Lo stesso è costituito da Comuni con una partecipazione proporzionale al numero degli

- abitanti e compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale per il servizio idrico integrato;
- al Consiglio di Bacino Priula non compreso nella presente ricognizione Il Consiglio di Bacino Priula è da intendersi quale ente di governo e regolazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti ai sensi della normativa statale (art. 3 - bis , comma 1 - bis , decreto legge n. 138/2011) e regionale (legge 31.12.2012, n. 52), costituito mediante incorporazione/fusione dei Consorzi Priula e Treviso Tre con decorrenza 1 ° luglio 2015: tramite quest'ultima il Comune di Cavaso del Tomba partecipa al capitale della società Contarina S.p.A. che ha per oggetto il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti, attività strettamente necessaria all'esercizio delle finalità dell'ente e di servizio interesse generale. La quota di partecipazione indiretta totalmente partecipata dal Consiglio di Bacino Priula.

Poiché il Comune di Cavaso del Tomba a seguito della legge regionale Veneto 52/2012, art. 4, comma 5, è ente appartenente del "Consiglio di Bacino Priula" (ente di carattere consortile) è in tale sede che saranno valutate le apposite misure di razionalizzazione legate alla gestione del servizio, come confermato e indicato dalle Linee Guida Mef – *Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro il 23/11/2018*:

I consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

Non sono considerati "organismi tramite" i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, come - a titolo esemplificativo - i consorzi e le aziende speciali di cui, rispettivamente all'art. 31 e all'art. 114 del TUEL, le associazioni, gli enti pubblici economici, gli enti pubblici non economici.

e come indicato dal medesimo Consiglio di Bacino Priula con nota acquisita in data 27/11/2018 al prot. 11143.

RITENUTO per quanto sopra di mantenere le partecipazioni nelle seguenti Società in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'ente, evidenziando le sotto riportate misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche riguardo alle partecipazioni indirette:

Ragione Sociale	Oggetto Sociale	Capitale Sociale	Quota di partecipazioni	Misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare:	Partecipazione Indirette
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili e diversi, fognatura e depurazione (servizio idrico integrato)	€ 2.792.631,00	1.2606%	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da monitorare inoltre la gestione dei crediti deteriorati o di dubbia esigibilità	Società senza scopo di lucro che svolgono servizi di committenza: VIVERACQUA (Segue i piani di investimento (tramite Hydrobond) per miglioramento e potenziamento delle infrastrutture di acquedotto) FELTRENERGIA (Trattandosi di un consorzio (funge da organo di servizio), è escluso dalla normativa di riferimento. Non avendo scopo di lucro i soci che si avvalgono dei suoi servizi versano una quota associativa a copertura degli stessi)
ASCO HOLDING SPA	Società di partecipazioni (Holding)	€98.054.779,00	1.57%	Si richiama e si conferma l'indirizzo di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 16/7/2018, in ordine alle modifiche statutarie, ora approvate dalla Società in data 11 novembre 2019.	Società quotata: ASCOPIAVE SPA - Produzione di gas mediante condotte e distribuzione tramite AP RETI GAS in ottemperanza della normativa europea (unbundling) Società liquidate o in corso di liquidazione: RIJEKA UNA INVEST e SEVEN CENTER BIMPIAVE (fornisce calore a Enti locali e fonti dell'energia rinnovabile nella provincia di Treviso) ASCOTLC (telecomunicazioni/ installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni)

MOBILITA' DI MARCA SPA	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	€23.269.459,00	0.21%	<p>Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016.</p> <p>Da valutare nelle sedi apposite le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate FAP e STI anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni e incorporazioni</p>	<p>F.A.P. AUTOSERVIZI SOCIETA' PER AZIONI (È attivo un contratto di rete di imprese con l'ATVO S.p.A. denominata "Rete Trasporti Pubblici del Veneto Orientale", alla quale hanno aderito le società Jtaca srl di Lido di Jesolo, la partecipata ATVOPARK spa, Martini Bus Srl e La Linea S.p.A.)</p> <p>S.T.I. SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA (Svolge Servizi in sub affidamento per le società socie e Servizi scuolabus.)</p>
-------------------------------	--	----------------	-------	---	--

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del T.U.S.P.

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento dei controlli interni;

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno e dà la parola all'assessore Cortesia.

L'Assessore Cortesia ribadisce che si dà attuazione all'art. 20 del Dlgs. 175/216 che impone la razionalizzazione annuale delle partecipazioni possedute dagli enti locali entro il 31/12 di ogni anno. Segnala come unica variazione rispetto al 2020 il recesso dalla Coop. Vita e Lavoro deliberata nel 2020. Permangono le partecipazioni dirette in ATS, ASCO HOLDING SPA, MOM come riportato nella Rappresentazione Grafica allegata, nella quale viene segnalato che nella seconda pagina la nota relativa ad Asco Holding SpA deve essere intesa come inesistente, in quanto trattasi di evidente refuso.

In assenza di ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta all'ordine del giorno con la precisazione effettuata dall'Assessore Cortesia relativa all'allegato.

CON la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti	n.8
votanti	n.8
favorevoli	n.8 (unanimità)
contrari	nessuno
astenuiti	nessuno

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data

del 31/12/2020, accertandole come dai dati riassunti nell'allegato modello predisposto secondo le *Linee Guida Mef – Corte dei Conti pubblicate sul Portale-Tesoro*;

2. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa, e fatti salvi gli interventi di razionalizzazione e contenimento della spesa su citati, la partecipazione nelle seguenti società:
 - a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL**
 - b. **ASCOHOLDING SPA**
 - c. **MOBILITA' DI MARCA SPA**
3. Di prendere atto delle seguenti misure di razionalizzazione da approntare in capo alle seguenti Società

Denominazione	Misura di razionalizzazione
MOBILITA' DI MARCA (0,21%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Da valutare nelle sedi opportune le azioni di razionalizzazioni opportune in merito alle partecipate F.A.P. e S.T.I. anche ai fini della percorribilità di eventuali fusioni, incorporazioni o dismissioni. <i>Si precisa che sarà l'Ente di Governo della Mobilità nella Marca Trevigiana ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso esercitando lo stesso (ai sensi della deliberazione della Giunta del Veneto n. 1915 del 28.10.2014), le funzioni di: a) organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, b) scelta della forma di gestione, c) determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, d) affidamento della gestione e relativo controllo e) pubblicazione della relazione che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta</i>
ASCO HOLDING (1,57%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. Per il resto si richiama l'indirizzo di cui alla delibera di C.C. n. 22 del 16/07/2018, relativa alle modifiche statutarie ora approvate dalla Società in data 25 ottobre 2019.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI (1,2606%)	Da tenere sotto controllo la spesa del personale alla luce della disciplina vincolistica di cui all'art. 25 del D.Lgs. 175/2016. <i>Si precisa che sarà il Consiglio di Bacino Veneto Orientale ad esprimere gli ulteriori e opportuni indirizzi del caso.</i>

4. di approvare la "Relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni", ove sono indicate le misure attuate in ordine al provvedimento di ricognizione per l'anno 2020;
5. di demandare alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. Di aggiornare, i dati contenuti nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
8. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (Con.Te);

Quindi su proposta del Sindaco di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

presenti	n.8
votanti	n.8
favorevoli	n.8 (unanimità)
contrari	nessuno
astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.
46 IN DATA 29-12-2021

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da sottoporre a Consiglio Comunale, avente per oggetto RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE POSSEDUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016..

Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all'adozione dell'atto di cui sopra.

Cavaso del Tomba, li 22-12-2021

Il Responsabile del servizio
F.to BISSARO ENRICO

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile relativa alla deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. – D. Lgs. 267/2000.

Cavaso del Tomba, li 22-12-2021

Il Responsabile del servizio
F.to BISSARO ENRICO